

Sull'argomento aveva già relazionato l'Assessore Casonato unitamente al punto precedente. Interviene il Consigliere Paulon.

RELAZIONE

Con la deliberazione consiliare n. 6 del 12.03.2003, esecutiva, è stata disposta l'istituzione dal 1° Gennaio 2003 della tariffa per la gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, con contestuale disapplicazione della tassa smaltimento rifiuti ed approvazione del relativo regolamento di disciplina.

Con la successiva deliberazione consiliare n. 7 del 12.03.2003, esecutiva, è stato poi disposto l'affidamento del servizio di applicazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale all'azienda A.S.M. Rovigo spa, quale gestore del ciclo dei rifiuti.

L'azienda A.S.M. Rovigo spa ha presentato in data 07.03.2007 alcune proposte di modifica del regolamento T.I.A. derivanti da esigenze emerse a seguito dell'esperienza applicativa.

In particolare, le proposte formulate riguardano:

- a) la modifica del comma 2 dell' articolo 11, con l'aggiornamento del limite minimo di versamento della tariffa giornaliera di smaltimento da € 5,00 a € 6,00 in considerazione dell'esigenza dell'azienda di coprire i costi amministrativi dell'attività, consistenti nell'emissione e nel recapito del bollettino di pagamento;
- b) l'integrazione del comma 7 dell' articolo 15, con l'inserimento della facoltà per l'ente gestore di applicare delle somme a titolo di recupero spese amministrative in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione dell'occupazione dei locali, tenuto conto che l'azienda, in assenza della comunicazione, non può rimodulare il servizio nei pressi dell'utenza, ma è anzi tenuta al mantenimento presso l'utenza di servizi di igiene ambientale nonostante la cessazione e considerando inoltre l'eventuale presenza di contenitori concessi in comodato d'uso e gli aggravii di spese amministrative derivanti dallo storno della fattura emessa.

Si ritiene pertanto di accogliere le proposte di modifica formulate dal gestore della tariffa rifiuti, provvedendo all'approvazione delle stesse entro il termine del bilancio di previsione 2007, con efficacia dal 1° gennaio 2007.

Tutto ciò premesso, si invita ad approvare il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa relazione;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTO il D.M. Interno 30.11.2006, con il quale è stato differito al 31.03.2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che la 1^a Commissione Consiliare, nella seduta del 13.03.2007, ha espresso parere sfavorevole;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato espresso il seguente parere:

- a) dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica: **favorevole**;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai seguenti 26 consiglieri presenti e votanti : Merchiori, Piccininno, Mazzo, Montagnolo, L. Osti, Baldoin, Scarinzi, Ruzzante, Romanin, Pavarin, Masin, Buson, Avezzù, Guarnieri, Papuzzi, Zennaro, Maldì, Nonnato, Fiorenzato, Turcato, Stocco, Paulon, Paron, Settini, Zanforlini e Zangirolami ;

D E L I B E R A

1. di modificare, per quanto indicato in premessa, il comma 2 dell' articolo 11 del vigente regolamento per l' applicazione della tariffa rifiuti nel modo seguente:

DA (testo attuale):

“ARTICOLO 11 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO”

... omissis...

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione é pari all' ammontare della tariffa annuale fissa e variabile di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorata del 50% con un importo complessivo minimo di € 5,00 per singolo addebito determinato dagli oneri amministrativi di riscossione.

... omissis...

A (testo con modifiche):

“ARTICOLO 11 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO”

... omissis...

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione é pari all' ammontare della tariffa annuale fissa e variabile di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorata del 50% con un importo complessivo minimo di € 6,00 per singolo addebito determinato dagli oneri amministrativi di riscossione.

... omissis...

2. di modificare il comma 7 dell' articolo 15 nel modo seguente:

DA (testo attuale):

"ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL' OCCUPAZIONE”

... omissis...

7. In caso di cessazione nell' utilizzo dei locali, l'interessato ha, tuttavia, diritto all' abbuono della tariffa dimostrando in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione che l'insussistenza del presupposto tariffario è intervenuta prima della comunicazione suddetta, fatta salva la facoltà per l' ente gestore di applicare una somma a titolo di recupero spese amministrative non superiore a € 10,00.

... omissis...

A (testo con modifiche):

"ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL' OCCUPAZIONE”

... omissis...

7. In caso di cessazione nell' utilizzo dei locali, l'interessato ha, tuttavia, diritto all' abbuono della tariffa dimostrando in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione che l'insussistenza del presupposto tariffario è intervenuta prima della comunicazione suddetta, fatta salva la facoltà per l' ente gestore di applicare una somma a titolo di recupero spese amministrative non superiore a € 10,00.

Nel caso in cui la comunicazione dell' avvenuta cessazione avvenga in ritardo, oltre i 30 giorni, l' ente gestore avrà la facoltà di applicare, oltre alla somma a titolo di recupero spese amministrative, una ulteriore somma pari al 30% della parte fissa della tariffa, legata al mantenimento presso l' utenza di servizi di igiene ambientale comunque sussistenti nonostante la cessazione.

Nel caso in cui la comunicazione dell' avvenuta cessazione avvenga fuori esercizio, oltre il 31 gennaio dell'esercizio successivo, l'ente gestore avrà la facoltà di applicare in aggiunta un' ulteriore somma a titolo di rimborso per lo storno amministrativo della fattura dell' anno successivo non superiore a € 50,00.

... omissis...

3. di dare atto che le suddette modificazioni hanno effetto dal 1° Gennaio 2007;
4. di dare altresì atto che, trattandosi di atto regolamentare, la presente deliberazione dovrà essere ripubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l' intervenuta esecutività, secondo quanto previsto dal vigente statuto comunale;
5. di disporre l' invio di copia del presente atto, a cura dell' ufficio tributi, all' azienda A.S.M. Rovigo spa, in qualità di gestore della tariffa rifiuti;
6. di dichiarare, con separata votazione palese ed unanime dei suddetti 26 consiglieri, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l' urgenza, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.